



- 1) L'attuazione della legge n. 56/2014 non si ferma.
- 2) Abbiamo concepito un modello che, a regime, consente alle città metropolitane e alle aree vaste di vedere coperte le spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali attribuite dalla legge. Infatti, la riduzione al 50% per le province e al 70% per le città metropolitane della dotazione organica è finalizzata a questo ed è stata calcolata non in modo arbitrario ma sulla base dei dati consuntivi delle Province (dati 2012, che sono gli ultimi disponibili).
- 3) Nessun dipendente delle province rischia la perdita del posto di lavoro o della retribuzione [coerentemente con quanto previsto dal comma 96, lett. a) della legge n. 56]. Diversamente da quanto sostenuto da alcune organizzazioni sindacali, con le modifiche in Senato al DDL stabilità, abbiamo previsto una norma speciale che aumenta, per il personale delle province, le garanzie ordinariamente previste per legge.
- 4) Infatti si prevede che:
 - entro 60gg. dalla entrata in vigore della legge di stabilità saranno definite con decreto le procedure di mobilità del personale, in coerenza con i piani di riassetto organizzativo elaborati nel contesto degli Osservatori regionali già operanti;
 - entro 90gg. dalla stessa data, viene determinato - assicurando le forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente - il contingente di personale che rimane assegnato alle province e alle città metropolitane e quello da destinare alle procedure di mobilità;
 - soltanto dal 31 dicembre 2016 ed "esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti", potranno trovare applicazione le disposizioni ordinarie previste dall'art. 33, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 165/2001 ed essere avviato il procedimento di collocamento in disponibilità ivi previsto;
 - il ricollocamento sarà favorito dal divieto di assunzioni per le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016 di personale diverso da quello delle province in soprannumero, con la sola eccezione dei vincitori di concorso collocati in graduatorie approvate al 31 dicembre 2014.
- 5) Per garantire questa fase di transizione, con le modifiche in Senato al DDL stabilità, abbiamo reso più flessibili i bilanci delle province e delle città metropolitane: consentendo loro di "rinegoziare" le rate di ammortamento dei mutui in scadenza nel 2015 e provvedendo alla copertura per il funzionamento dei servizi per l'impiego attraverso il Fondo di rotazione per la formazione professionale e il fondo sociale europeo.
- 6) Inoltre, nel DDL stabilità, è prevista l'istituzione di un fondo con una dotazione complessiva di 525 milioni di euro, per il periodo 2016-2020, per la concessione di contributi in conto interessi a comuni, province e città metropolitane per mutui attivati nel 2015.
- 7) Infine, ulteriori risorse potranno derivare alle province dalla valorizzazione del loro patrimonio immobiliare non necessario all'esercizio delle funzioni fondamentali: tali enti, infatti, potranno conferire detti immobili, da destinare alla vendita o alla locazione, al fondo immobiliare esistente presso il MEF, in modo da ricavarne risorse per le proprie finalità istituzionali.
- 8) Tutto questo è fatto al fine di consentire che, durante i prossimi mesi [conformemente a quanto previsto dal comma 95 della legge n. 56/2014 e dal punto 10 dell'Accordo], si possa concludere il confronto con le Regioni per il riordino delle funzioni non fondamentali. Tale confronto è stato avviato subito dopo l'approvazione della legge n. 56/2014 e si è tradotto nell'adozione dell'Accordo e del DPCM previsti dalla stessa legge. Gli interventi descritti, pertanto, si pongono in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 56/2014 e con i lavori degli Osservatori regionali che, proprio in questi giorni, stanno completando la ricognizione dei dati relativi a funzioni e risorse delle province.

Procedura di mobilità del personale delle Province

Data	Provvedimento	Misura	Note
1 gennaio 2015	Riduzione dotazioni organiche	50% province 30% città metropolitane	Gli enti possono prevedere riduzioni superiori
1 aprile 2015	Individuazione contingenti personale	Gli enti devono individuare il contingente di personale che rimane assegnato all'ente e il contingente di personale destinato alla mobilità	Scattano le procedure straordinarie per il personale che continua, a percepire il trattamento economico in godimento. E' prevista la partecipazione sindacale.
1 aprile 2015	Regioni enti locali individuano posti per assumere personale soprannumerario	Le regioni ed enti locali dopo aver destinato le risorse per le assunzioni (60% delle cessazioni) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso, destinano gli eventuali residui e il restante 40% delle cessazioni alla ricollocazione del personale soprannumerario proveniente dalle province.	La norma prevede una priorità per i vincitori di concorso e successivamente la possibilità di assumere il personale in soprannumero. Sono vietate altre assunzioni al di fuori di quelle previste nel periodo precedente.
1 aprile 2015	Dipartimento della funzione pubblica avvia una ricognizione dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali	Le risorse destinate alle assunzioni per gli anni 2015 e 2016, al netto delle assunzioni di vincitori di concorso, sono destinate alla ricollocazione del personale soprannumerario	Priorità di collocamento: uffici giudiziari e uffici periferici delle amministrazioni statali.
31 dicembre 2016	Scade il termine per la procedura speciale di mobilità		
1 gennaio 2017	Avvio confronto con le organizzazioni sindacali per definire	La procedura riguarda solo il personale non	

	criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale	dirigenziale e con maggiore anzianità contributiva	
1 febbraio 2017	Verifica di personale eventualmente ancora in soprannumero	Da tale data, a tutto il personale in soprannumero anche dirigenziale, si applicano le procedure ordinarie previste dall'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 165 del 2001	Eventuale dichiarazione di eccedenza
30 aprile 2017	Collocamento in disponibilità del personale in soprannumero (art. 33 comma 7)	Sospensione delle obbligazioni del rapporto di lavoro e corresponsione di indennità pari a 80% stipendio	Solo da questo momento in poi ci può essere riduzione dello stipendio
30 aprile 2019	Termine massimo collocamento in disponibilità (art. 33, comma 8)	Eventuale cessazione rapporto di lavoro	